

Negoziazione Assistita

In data 11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 (attuativa del D.L. n. 132/2014) che prevede, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, il tentativo obbligatorio di trovare una soluzione bonaria alla controversia prima di ricorrere all'azione giudiziaria, tramite la stipulazione di una convenzione di **Negoziazione Assistita**.

Che cos'è:

la convenzione di Negoziazione Assistita è un accordo mediante il quale le Parti di una controversia convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo.

Chi la deve attivare:

ogni danneggiato coinvolto in un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, tramite l'intervento di un legale.

Quando e come si attiva:

il procedimento di Negoziazione Assistita rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale da attivare obbligatoriamente prima dell'introduzione di un processo civile, tramite un invito a partecipare alla procedura rivolto alla Compagnia.

Come funziona:

- in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore sulle modalità di trasmissione, l'invito andrà spedito tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec;
- la Compagnia fornirà riscontro entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito indicando la propria volontà di aderire o meno al procedimento e, nell'ipotesi negativa, specificandone la motivazione.

Durata della Procedura:

la durata della Procedura è concordata dalle Parti e non può essere inferiore ad un mese.

Contenuti della Convenzione:

qualora l'invito alla Negoziazione assistita venga accettato, sarà fissato un incontro durante il quale verrà redatto l'accordo di definizione della controversia (c.d. Convenzione) che dovrà contenere:

- a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, non inferiore a un mese;
- b) l'oggetto della controversia con i relativi termini di risoluzione;
- c) la firma delle Parti certificata dai rispettivi avvocati intervenuti.

Forma della Convenzione:

la convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta, a pena di nullità.